

La seduta comincia alle 14.30.

Discussione delle proposte di legge Bonito ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (543); Gazzara: Norme in materia di incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e pubblico impiego (1648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri: « Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato »; Gazzara: « Norme in materia di incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e pubblico impiego ».

Comunico che nella seduta odierna dell'Assemblea è stata assegnata alla Commissione in sede legislativa la proposta di legge Bonito ed altri C.543, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato. A tale progetto di legge risulta abbinata la proposta di legge Gazzara C.1648, assegnata alla Commissione in sede legislativa nella medesima seduta odierna dell'Assemblea. Ai fini della scelta del testo base, ricordo che la proposta C.543 è stata inserita nel programma della Commissione giustizia su richiesta dell'opposizione.

Ricordo, inoltre, che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 11 ottobre si è convenuto di dedicare la seduta odierna alla discussione generale e quella di domani all'esame degli articoli e degli eventuali emendamenti, il cui termine di presentazione scadrà alle ore 11 di domani, mercoledì 17 ottobre. Invito

quindi il relatore, al termine della discussione generale, a proporre il testo da adottare come testo base per il successivo esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Presidente, mi richiamo alla relazione svolta in sede referente.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei far presente alla Commissione una perplessità che mi deriva da una considerazione sul mutamento della condizione di coloro che allo stato hanno beneficiato della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si potrebbe, infatti, ledere lo *status* che costoro hanno ottenuto in forza di una legge. A mio avviso, alcuni profili di natura costituzionale potrebbero scontrarsi con l'ipotesi che stiamo prendendo in considerazione. Poiché dalle prime ricognizioni effettuate — ma mi riservo di farne di più approfondite — pare che i soggetti che si trovano nella situazione presa in considerazione dalla proposta di legge siano al massimo un centinaio, mi permetto di far presente l'opportunità di considerare il mantenimento dei diritti che tali soggetti hanno acquisito in forza di una precisa disposizione di legge (ferme restando le ipotesi di opzione per coloro che riterranno di esercitarle) e di inibire in ogni modo per l'avvenire tale stato di cose, precludendo, con l'ipotesi normativa che oggi è al nostro esame, la possibilità della doppia iscrizione.

LUIGI VITALI. Presidente, in un'altra seduta abbiamo già discusso della valuta-

zione che ci sottopone oggi il Governo. Tutti i commissari sono stati « alluvionati » da istanze di soggetti che versano in queste condizioni. Mi permetto di dissentire dall'impostazione del Governo per un semplice motivo. Si tratta di una questione di giustizia sostanziale e non solo formale: se si interviene perché riteniamo che il principio dell'incompatibilità meriti l'intervento del legislatore, ciò deve valere per ieri, per oggi e per domani, perché non ci sono solamente i circa cento soggetti che si trovano già in questa condizione, ma dovrebbero essere considerate le centinaia di iscrizioni che gli ordini hanno arbitrariamente sospeso e che dovrebbero rientrare nella disciplina transitoria, quindi con tutti i diritti connessi, avendo costoro presentato la domanda in un regime che consente l'iscrizione. Il diniego di iscrizione da parte dei consigli dell'ordine è soltanto un loro atto di arbitrio. Dunque il problema va risolto alla radice.

Inviterei perciò il Governo ad esaminare tutti i casi in cui è possibile riscontrare l'incompatibilità, che non attiene solamente all'esercizio della professione forense (lo faremo anche noi). Ad esempio, immagino un componente dell'ufficio tecnico erariale che *part-time* svolge in una città la professione di ingegnere o di architetto, oppure un funzionario dell'intendenza di finanza che *part-time* svolge la professione di commercialista. Se stabiliamo un principio del genere, abbiamo il dovere di intervenire in tutti i possibili casi di incompatibilità, considerandoli nella stessa maniera.

Credo che non dovremmo soltanto licenziare la norma — così come è stata definita a seguito della discussione in sede referente, conforme al testo base dell'onorevole Bonito, con l'opportuna integrazione della norma transitoria contenuta nella proposta di legge Gazzarra — ma anche intervenire immediatamente, per non creare disparità di trattamento. Il vero problema di incostituzionalità, infatti, non è quello dell'incompatibilità per gli avvocati ma è questo: oggi le funzioni ugualmente importanti e di carattere pubblicistico esercitate dai pubblici dipendenti

non sono dichiarate incompatibili con l'esercizio di svariate professioni, come invece accade per la professione di avvocato. Bisogna quindi intervenire tempestivamente per equiparare la normativa in tutti gli aspetti delle libere professioni che possono essere potenzialmente incompatibili con la funzione di pubblico dipendente.

NICCOLÒ GHEDINI. Vorrei far presente che l'articolo 37 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 578, prevede espressamente che sia pronunciata la cancellazione dagli albi degli avvocati in vari casi, tra cui, al punto primo, espressamente nei casi di incompatibilità. Bisognerebbe prevedere un fatto straordinario: una incompatibilità pacifica, di cui all'articolo 3 (compatibilità con l'iscrizione), dovrebbe essere considerata non applicabile a determinati soggetti solo perché costoro erano già iscritti. Faccio presente che molto spesso le incompatibilità sono sopravvenute, come si può verificare prendendo in considerazione quelle indicate all'articolo 3 dello stesso regio decreto. Mi pare, quindi, che un regime di sanatoria nei confronti anche solo di un centinaio di soggetti andrebbe comunque ad intaccare un principio, che, come asseriva poc'anzi l'onorevole Vitali, costituisce una vera e propria causa di incompatibilità.

PIERLUIGI MANTINI. Mi pare di avere colto nelle parole dell'onorevole Vitali, che nel merito ritengo di condividere, la preoccupazione che il provvedimento in esame sia limitato esclusivamente alla sola categoria degli avvocati, a fronte di una situazione che riguarda molte altre categorie. Ad esempio, gli architetti ritengono pacifico da sempre che i propri iscritti possano essere pubblici dipendenti. Ci troviamo in sostanza di fronte ad una normativa deontologica relativa ai vari ordini che appare quantomeno variegata. Dovremmo farci carico di tale preoccupazione.

Nel momento in cui si tenta un rioridino e un ammodernamento del sistema ordinistico e del mondo delle professioni in generale, ritengo obiettivamente piuttosto

sto discutibile e difficile legiferare ancora per settori « a spezzoni » del mondo professionale. Se dovessimo spiegare perché riteniamo incompatibile con il pubblico impiego solo l'iscrizione all'albo degli avvocati e non anche ad altri albi professionali, dovremmo fare riferimento, ancora una volta, alle singole nicchie ordinarie, ovvero al singolo ordinamento professionale; rinunceremmo, cioè, a pensare in termini generali al riordino del sistema professionale. Termino qui il mio intervento, essendo già intervenuto in altra sede sull'argomento, ribadendo la natura evidentemente settoriale, se non corporativa, del provvedimento.

SERGIO COLA. Intervengo solamente per ribadire, a nome del mio gruppo, la posizione favorevole alla proposta di legge e per dire che, effettivamente, l'onorevole Vitali ha ragione. Tuttavia, in questa sede ritengo non sia il caso di emendare la proposta al fine di estenderne la portata; infatti, impiegheremmo moltissimo tempo poiché, attesa la diversità dei problemi che si porrebbero per le altre categorie professionali, dovremmo svolgere un'indagine conoscitiva per verificare quali siano le incompatibilità. Ritengo invece necessario accelerare l'esame del provvedimento che, tra l'altro, viene richiesto un po' da tutti. Non so quale sia il numero preciso dei soggetti interessati. Esiste una documentazione?

PRESIDENTE. Ho chiesto la documentazione al Consiglio nazionale forense; hanno risposto 160 consigli dell'ordine su 164 e, in base a questi dati, risultano presentate 150 domande di iscrizione. Di queste, 106 sono state accolte, dando luogo, quindi, al regime della doppia attività, 27 devono ancora essere esaminate, 13, infine, sono state rigettate.

Vorrei solo porre all'attenzione del relatore la situazione — ne abbiamo già parlato — dell'assistito il quale, in un arco di tempo piuttosto breve, in tre mesi...

SERGIO COLA. Un anno.

PRESIDENTE. ... debba trovare un altro difensore (il quale poi dovrà studiare il caso). Quindi, chiedo soltanto che venga preso in considerazione tale aspetto.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Presidente, ho cercato di contattare l'associazionismo forense, anche se informalmente. Sul punto, la risposta (per quanto mi riguarda, insoddisfacente) è stata univoca: la questione viene disciplinata dai codici. Ciò è anche vero, in parte; però, i codici si preoccupano del processo, nel corso del quale l'avvocato può rinunciare al mandato, decedere, dimettersi. Nel nostro caso, invece, abbiamo una situazione a mio avviso diversa, che sfugge alla disciplina del codice.

SERGIO COLA. È una situazione particolare.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Esemplificando, se, in ipotesi, cento avvocati versassero nelle condizioni previste dalle previsioni recate dalla proposta di legge ed ognuno di loro avesse ricevuto mandato per cento cause diverse, già mille sarebbero i processi contemporaneamente assoggettati ad una normativa che definirei traumatica. Ritengo, perciò, che la preoccupazione del presidente sia fondata e che le norme codicistiche non possano essere ritenute soddisfacenti o, comunque, esaustive sotto tale aspetto. Quindi il problema, probabilmente, è risolvibile allungando sul piano temporale la vigenza della disciplina transitoria. Potrebbe essere una soluzione, salvo, naturalmente, eventuali altre.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, mi pare sia la strada più ragionevole. Peraltro, bisognerebbe evitare di allungare troppo la durata della vigenza della disciplina transitoria che, altrimenti, porterebbe a consolidare alcune situazioni.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Valutiamolo insieme.

SERGIO COLA. Gli avvocati potrebbero accettare altri mandati.

GIUSEPPE FANFANI. Presidente, vorrei un chiarimento. Non ho capito se l'osservazione dell'onorevole Vitali relativa all'opportunità di estendere la previsione anche a coloro che avranno presentato domanda alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia una proposta di modifica dell'articolo — sulla quale, dunque, bisognerà discutere — oppure no. Credevo cioè di avere inteso, onorevole Vitali, che lei ritenesse che fosse opportuno estendere il disposto dell'articolo 2 anche ai casi in cui già fosse stata presentata la domanda, ma ancora non si fosse espresso il consiglio dell'ordine.

LUIGI VITALI. Certo, ma sarebbe pleonastico. Se, infatti, vi è una incompatibilità, questa vale sia per gli iscritti che per i non iscritti.

GIUSEPPE FANFANI. Sì, ma allora, a questo punto, cosa fa il consiglio dell'ordine?

PRESIDENTE. Forse vi è un malinteso. Mi pare ovvio che la previsione recante il termine di tre mesi (di cui all'articolo 2 del provvedimento) non si rivolga a chi non è ancora iscritto all'albo.

GIUSEPPE FANFANI. Ho sollevato la questione perché il collega aveva posto il problema di una perequazione di posizioni.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. I casi in attesa della decisione del consiglio non sono centinaia, ma solo ventisette.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Presidente, propongo che venga adottato come testo base per la discussione la mia proposta di legge n. 543.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Ricordo che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 11 di domani, mercoledì 17 ottobre 2001.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla seduta di domani, mercoledì 17 ottobre 2001, alle 14.

La seduta termina alle 14.50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 29 ottobre 2001.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO